

CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22/07/16: TESTO DELL'ACCORDO "PONTE" DEL 17 NOVEMBRE 2020 E CIRCOLARE CON LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE

Martedì scorso, 17 novembre 2020, CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL hanno firmato un Verbale di Accordo propedeutico al prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/07/16, scaduto il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività, con l'obiettivo di continuare a evitare iniziative unilaterali e/o di procedere a azioni dirette, tra l'altro in un momento molto delicato, come l'attuale.

In particolare, le Parti hanno:

- concordato di tenere monitorata la situazione creatasi per effetto della pandemia nell'intero comparto meccanico, per poter definire al meglio il rinnovo contrattuale - la volontà di raggiungerlo in tempi brevi, confermata, è dimostrata anche dall'aver calendarizzato un loro incontro per il 2 dicembre 2020 -, compatibilmente alle nuove esigenze di contesto;
- convenuto sulla necessità di predisporre misure d'urgenza che prevedano l'individuazione di strumenti utili ed esigibili per il mantenimento e lo sviluppo del sistema manifatturiero, anche, per quanto possibile, tramite un giusto equilibrio nella contrattazione prevista ai vari livelli;
- ritenuto necessaria la semplificazione interpretativa del CCNL, anche per prevenire e evitare inutili, defatiganti incomprensioni e/o contenziosi;
- assunto l'impegno, in fase di rinnovo del CCNL, a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale;
- aumentato i "Minimi tabellari" con decorrenza dall'1 giugno 2020;
- previsto la corresponsione di un importo "Una tantum" a copertura del periodo 1 giugno-31 ottobre 2020.

Di seguito, pubblichiamo la circolare con le indicazioni operative per i datori di lavoro e il testo del Verbale di Accordo 17/11/20, già trasmessi lo scorso 18 novembre alle aziende interessate.

VERBALE DI ACCORDO

Confindustria Impresa Meccanica, FIM-CISL, UILM-UIL si sono incontrate in data 17 novembre 2020 per discutere il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività.

Le Parti hanno preso atto dell'interruzione del confronto negoziale, avvenuto nella scorsa primavera, dovuto all'emergenza sanitaria e agli effetti prodotti sul sistema manifatturiero che andranno monitorati nel corso dei prossimi mesi. Tale monitoraggio - da attivare anche all'interno delle singole filiere produttive per far emergere le particolari specificità/criticità - permetterà, per quanto possibile, di definire il rinnovo contrattuale anche rispetto alle nuove esigenze di contesto. Confindustria Impresa Meccanica, FIM-CISL, UILM-UIL intendono continuare a perseguire il modello di relazioni industriali avanzate impostato nel 2013 che ha permesso di introdurre istituti normativi innovativi tramite una negoziazione non vincolata da automatismi e non limitata temporalmente alle fasi di rinnovo contrattuale. Come Parti istitutive e costruttive di un quadro normativo regolato per aziende e lavoratori si ritiene necessaria l'implementazione continua utile a migliorare i processi normativi/gestionali.

In questo contesto, l'approccio, anche nelle relazioni industriali, per risultare utile deve essere bidirezionale. Da un lato risulta necessario prevedere misure d'urgenza per fronteggiare l'attuale situazione, dall'altro predisporre, nell'immediato, strumenti utili per il mantenimento e lo sviluppo del sistema manifatturiero anche, per quanto possibile, attraverso la contrattazione prevista ai vari livelli. In tal senso l'implementazione del decentramento contrattuale - già oggetto di un primo testo di lavoro su cui le parti avevano sviluppato un iniziale confronto - deve trovare pieno compimento definendo un giusto equilibrio di contenuti e titolarità tra i vari livelli negoziali, a partire dall'effettivo esercizio del secondo livello contrattuale, sia esso di carattere aziendale o territoriale.

Le Parti confermano la volontà di raggiungere il rinnovo contrattuale in tempi brevi.

Quindi, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, anche nelle difficoltà di relazioni e di spostamenti collegate alla pandemia, non avrà interruzione, con l'obiettivo di evitare iniziative unilaterali e/o di procedere ad azioni dirette in un momento come l'attuale, affrontando i temi proposti dalla piattaforma sindacale e, nel contempo, favorendo un confronto che permetta di raggiungere una piena e completa utilizzazione degli strumenti contrattuali (orari di lavoro, par, ferie, Contratto Socrate, staffetta generazionale, formazione e inquadramento professionale ecc.), una maggiore partecipazione dei lavoratori nonché una necessaria semplificazione interpretativa del CCNL anche per prevenire ed evitare inutili incomprensioni e/o contenziosi.

Le Parti e le loro articolazioni territoriali ritengono, nel frattempo, utile e indispensabile lavorare per ricercare strumenti idonei alla gestione di momenti di crisi come l'attuale considerando il quadro economico e sociale fortemente compromesso dalla pandemia.

Flavio Lorenzi

HC

In sede di confronto è stato definito quanto segue per la parte economica e normativa del CCNL in vigore.

Parte economica

L'art 36 del CCNL del 22 luglio 2016 è modificato nei seguenti termini:

Art. 36 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell'Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza 1° giugno 2020, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.

Minimi tabellari dal 1° giugno 2020

livello	minimo
9^	2.555,05
8^	2.298,21
7^	2.113,00
6^	1.969,07
5^	1.835,89
4^	1.714,05
3^	1.642,32
2^	1.481,00
1^	1.341,00

Per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 ai lavoratori in forza il 17 novembre 2020 con la retribuzione di dicembre 2020, o con le competenze di fine rapporto in caso di cessazione precedente a tale mese, saranno erogati, in una unica soluzione, gli incrementi sui minimi tabellari mensili decorrenti da giugno, con espressa esclusione di qualsiasi ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, eccettuato il T.F.R.

Di conseguenza, l'importo complessivo degli incrementi da corrispondere da giugno a ottobre 2020 verrà riproporzionato per i lavoratori assunti durante tale periodo, in base ai mesi di occupazione.

Ai lavoratori inquadrati nella 1^a categoria spetta un sovraminimo collettivo di categoria, pari a 5,16 euro lordi mensili.

Ai lavoratori inquadrati nell'8^a e nella 9^a categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.

Flavio Lorenzi

MC
MF

Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:

- siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;
- siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

In fase di rinnovo del contratto nazionale le parti sono impegnate a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale.

Viene modificato nei seguenti termini il punto III della contrattazione di secondo livello - aziende in crisi.

Aziende in crisi

Le Parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali e per la quale le aziende interessate stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali conservativi in via di esaurimento o che potrà essere altresì conclamato dall'avvio delle procedure concorsuali.

In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti. Al termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal CCNL.

La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura:

- l'azienda interessata invierà all'Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento;
- l'Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto.

Resta peraltro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.

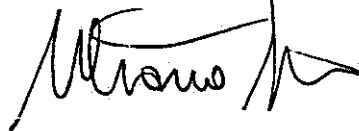
Roma 17 novembre 2020

Confimi Meccanica

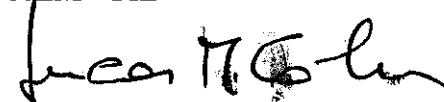
Flavio Lorenzin



FIM CISL



UILM UIL



Area Lavoro e Relazioni Industriali

**Alle Aziende associate
che applicano il CCNL Confimi Impresa
Meccanica per la piccola e media
industria metalmeccanica e della
installazione di impianti
Loro sedi**

Ravenna, 18 novembre 2020

**OGGETTO: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22/07/16 - ACCORDO "PONTE"
DEL 17 NOVEMBRE 2020 - INDICAZIONI OPERATIVE E IMPEGNI
DELLE PARTI**

Informiamo le Imprese associate che ieri, 17 novembre 2020, CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l'accluso verbale di accordo, propedeutico al prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività, con l'obiettivo di evitare iniziative unilaterali e/o di procedere ad azioni dirette, tra l'altro in un momento molto delicato, come l'attuale.

In particolare, le Parti hanno:

- concordato di tenere monitorata la situazione creatasi per effetto della pandemia nell'intero comparto meccanico, per poter definire al meglio il rinnovo contrattuale compatibilmente alle nuove esigenze di contesto;
- confermato la volontà di raggiungere il rinnovo contrattuale in tempi brevi (è già stato calendarizzato in tal senso un incontro per il prossimo 2 dicembre);
- convenuto sulla necessità di predisporre misure d'urgenza che prevedano l'individuazione di strumenti utili ed esigibili per il mantenimento e lo sviluppo del sistema manifatturiero, anche, per quanto possibile, attraverso un giusto equilibrio nella contrattazione prevista ai vari livelli;
- concordato la necessità di una semplificazione interpretativa del CCNL, anche per prevenire ed evitare inutili, defatiganti incomprensioni e/o contenziosi;
- assunto l'impegno, in fase di rinnovo del CCNL, a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale.

In sede di confronto è stato definito quanto segue per la parte economica e normativa del CCNL in vigore, tenuto conto, come sopra ricordato, che il Contratto Collettivo, unico nel settore, non ha previsto volutamente elementi di automatismo, soprattutto legati al periodo successivo alla scadenza.

➤ **MINIMI TABELLARI**

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell'Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, **con decorrenza 1 giugno 2020**, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.

Minimi tabellari dall'1 giugno 2020

categori a	minimo
9^	2.555,05
8^	2.298,21
7^	2.113,00
6^	1.969,07
5^	1.835,89
4^	1.714,05
3^	1.642,32
2^	1.481,00
1^	1.341,00

Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:

- **siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;**
- **siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.**

➤ **UNA TANTUM**

A copertura del periodo 1 giugno 2020 - 31 ottobre 2020, ai solli lavoratori in forza alla data del 17 novembre 2020 spetta un importo, da erogare con la retribuzione di dicembre 2020, o con le competenze di fine rapporto in caso di cessazione precedente a tale mese, determinato secondo la tabella seguente:

categoria	Euro
9 [^]	139,15
8 [^]	125,20
7 [^]	115,10
6 [^]	107,25
5 [^]	100,00
4 [^]	93,35
3 [^]	89,45
2 [^]	93,65
1 [^]	85,95

L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (per es., maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità di malattia, ecc.).

Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale.

L'una tantum è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) di occupazione, inclusi quelli in cui la prestazione è stata ridotta e/o sospesa con l'intervento degli ammortizzatori sociali. La frazione di mese superiore ai quindici giorni va considerata come mese intero.

L'una tantum non è dovuta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come per es.: aspettativa, congedo parentale, ecc. Viceversa, le giornate di assenza dal lavoro per cassa integrazione, malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 giugno 2020-31 ottobre 2020, con

pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende, sono utili ai fini dell'una tantum.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle relative agenzie somministratrici l'importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le menzionate regole.

➤ **AZIENDE IN CRISI**

Le Parti hanno confermato per le **aziende in crisi** (quelle, a titolo esemplificativo, che: abbiano già registrato il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali; stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali conservativi in via di esaurimento; siano interessate dal conclamato avvio delle procedure concorsuali) la possibilità di sottoscrivere intese che prevedano una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali definiti, con riallineamento dei medesimi agli importi previsti dal CCNL al termine del periodo di differimento.

La definizione delle intese dovrà avvenire con il coinvolgimento delle strutture territoriali dell'Associazione aderente a Confimi Impresa e delle Organizzazioni sindacali.

L'Area Lavoro e Relazioni industriali rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Con i miei più cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Vaira



Allegato: Verbale di Accordo del 17 novembre 2020.